

IVA

Modello Iva TR: la gestione del credito Iva del primo trimestre 2021

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 aprile**, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione tramite il modello F24 il **credito Iva relativo al primo trimestre 2021**, purché superiore a 2.582,28 euro e in possesso di uno dei requisiti di cui all'[articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), devono presentare in via telematica il **modello Iva TR**, recentemente aggiornato (22 marzo 2021) per tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% di cui al **D.M. 05.02.2021**.

Il modello nella versione aggiornata, da utilizzarsi a decorrere dal 1° aprile 2021, si compone:

- del **Frontespizio**, in cui oltre ad indicare i dati anagrafici del contribuente e dell'eventuale legale rappresentante, va indicato il **periodo di riferimento** della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione. Nel caso del credito del primo trimestre 2021, il rigo andrà pertanto così compilato:

Periodo di riferimento	Anno	2021	Trimestre	1

- del **Quadro TA**, nel quale indicare le **operazioni attive** annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ([articolo 23](#)) ovvero in quello dei corrispettivi ([articolo 24](#)) per il trimestre cui si riferisce il modello;
- del **Quadro TB**, nel quale indicare gli **acquisti** e le **importazioni imponibili** annotati nel registro degli acquisti ([articolo 25](#)) per il trimestre cui si riferisce il modello;
- del **Quadro TC**, al fine della determinazione dell'imposta a credito per il periodo di riferimento;
- del **Quadro TD**, costituito da **tre sezioni**:

1. la prima per **l'indicazione dei presupposti richiesti dall'articolo 30, comma 2**, ovvero:

- **Rigo TD1 – Aliquota media**, da utilizzarsi dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni**. In particolare il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%;
- **Rigo TD2 – Operazioni non imponibili**, da utilizzarsi dai contribuenti che hanno effettuato **operazioni non imponibili** di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli [articoli 41 e 58 D.L. 331/1993](#), per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento**;
- **Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili**, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
- **Rigo TD4 – Soggetti non residenti**, riservato agli operatori non residenti che si sono **identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter** ovvero che abbiano formalmente nominato un **rappresentante fiscale nello Stato**, i quali possono chiedere il **rimborso** o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'articolo 30;
- **Rigo TD5 – Operazioni non soggette**, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al **50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate**, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'[articolo 19, comma 3, lett. a-bis](#));

2. la seconda per **l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione**, per l'erogazione prioritaria del rimborso nonché l'esonero dalla prestazione della garanzia;

3. la terza riservata agli **enti o società partecipanti alla liquidazione dell'Iva di gruppo**;

- del **Quadro TE**, dedicato alla fattispecie della liquidazione Iva di gruppo.

Con riferimento al **rgo TD7 - Importo da utilizzare in compensazione**

TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

va ricordato che:

- **per importi fino a 5.000 euro** (riferito al totale dei crediti trimestrali dell'anno), è possibile l'utilizzo immediato in **compensazione** dopo la presentazione del relativo modello Iva TR;
- **per importi superiori a 5.000 euro** (da determinarsi tenendo conto del totale dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nell'anno), l'utilizzo in compensazione con modello F24 è possibile solo a **decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione del relativo modello Iva TR, che deve essere munito del visto di conformità** o della sottoscrizione dell'organo di controllo.

Tuttavia i soggetti Isa che hanno ottenuto un **punteggio di affidabilità Isa almeno pari a 8 per il 2019 o 8,5 quale media del biennio 2018-2019**, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità sul modello per **l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale non superiore a 50.000 euro annui**.